

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE SPENNACCHIO

Seduta del 30/05/2024

### FATTO

Vanamente proposto il reclamo, in data 10 gennaio 2024, veniva presentato ricorso avanti all'ABF dalla parte ricorrente, la quale riferiva di aver stipulato, in data 1° dicembre 2015, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate, in data 29 febbraio 2020. La ricorrente domandava, quindi, il rimborso degli oneri non maturati, in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, per complessivi € 1.588,23=, di cui: € 154,19= a titolo di "commissioni di attivazione" (somma al netto del rimborso già ottenuto, successivamente al reclamo, di € 272,18=); € 1.320,12= a titolo di "commissioni rete esterna"; € 113,91= a titolo di "spese di istruttoria" (somma al netto del rimborso già ottenuto, successivamente al reclamo, di € 201,09=); nulla a titolo di "commissioni di gestione", essendo stato già rimborsato l'importo di € 840,26= in sede di conteggio estintivo e l'ulteriore importo di € 49,29= successivamente al reclamo.

Chiedeva, inoltre, la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. La parte ricorrente in sede di reclamo aveva anche chiesto il rimborso di eventuali quote versate in eccedenza dopo l'estinzione del finanziamento: domanda non riproposta in sede di ricorso.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento oggetto di controversia in corrispondenza della rata n. 48, dichiarava



che in sede di conteggio estintivo erano stati riconosciuti in favore della ricorrente €. 840,26= a titolo di commissioni di gestione. Rappresentava di aver già rimborsato alla ricorrente, in seguito alla presentazione del reclamo, l'importo di €. 557,89=, a titolo di ristoro degli oneri relativi alle commissioni di attivazione ed alle spese d'istruttoria, determinato applicando il criterio del costo ammortizzato, e comprensivo della somma di €. 49,29= pari alla differenza tra il rimborso delle commissioni di gestione per la parte non maturata, al lordo delle spese fisse di €. 50,00=, e quanto già detratto in sede di conteggio estintivo: il tutto maggiorato degli interessi legali.

Precisava che la suddetta somma era stata corrisposta al rappresentante di parte ricorrente, munito di delega all'incasso delle somme eventualmente riconosciute. Evidenziava che nel contratto oggetto di controversia risultano distintamente indicati tutte le voci di costo, con le rispettive attività, ed i costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Eccepiva la natura *up-front* delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, in quanto preliminari alla stipula del contratto. Riteneva di natura *up-front* le commissioni rete esterna, affermando come, per altro, sarebbe del tutto ingiustificato che la banca si trovi esposta alla restituzione di tali oneri, trattandosi di un costo interamente e definitivamente sostenuto per attività che per nessuna porzione si riferiscono alla vita residua del contratto e che è stato integralmente versato ad un soggetto terzo.

Confermava la natura *recurring* delle commissioni di gestione, rimborsate in sede di conteggio estintivo secondo il criterio *pro rata temporis*. Dichiarava che la qualificazione delle diverse voci di costo del contratto in oggetto è pienamente conforme alla normativa in materia, primaria e secondaria.

Ricostruiva il quadro normativo in materia, in merito alla rimborsabilità dei costi *up-front*. Richiamava la sentenza della CGUE, C-555/21, del 9 febbraio 2023 (riguardante il credito immobiliare), che avrebbe ridefinito la portata applicativa della precedente pronuncia *Lexitor*.

Versava agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 16 settembre 2014. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.

Risulta, dal conteggio estintivo, un rimborso di €. 2.278,18= a titolo di interessi corrispettivi (al TAN contrattuale del 4,5%) ed un abbuono di €. 840,26= a titolo di "*storno commissioni gestione*". Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Nelle repliche, la parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

Nel merito, tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, la materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, di recepimento della Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori. L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies*, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni-*bis*"), convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, che:

a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "*alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*";



b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto, al secondo comma, l'operatività delle disposizioni dell'art. 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies*, d.l. n. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. L'art. 11-*octies*, comma 2, è stato infine modificato dall'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con legge 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023, che contiene un esplicito riferimento al "*rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea*".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. Alla luce, quindi, delle circostanze di fatto e del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi, in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione ed operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri:

- criterio proporzionale lineare puro per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi) per i costi *up-front*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto, in assenza di una diversa previsione pattizia.

Nel caso che ci occupa appare, in primo luogo, meritevole di rigetto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da parte resistente, in ordine alla retrocessione delle provvigioni addebitate al cliente in sede di stipula del contratto, ma integralmente versate all'agente. Al riguardo si osserva che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che, come da consolidato orientamento, l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo.

Giova ricordare, sul punto, che nel costo totale del credito devono essere inclusi, appunto, tutti i costi inerenti alla erogazione del credito. Tanto meno l'eccezione in esame appare dotata di qualche pregio quando mette l'accento sulla terzietà dell'agente al quale la commissione in oggetto è destinata: come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell'Arbitro, l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo.

In tutti questi casi ciò che rileva, dunque, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va, appunto, calcolato al netto dei costi non maturati.

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF, debbono qualificarsi *up-front* le commissioni di attivazione, le spese di istruttoria e notifica e le commissioni rete esterna, che si riferiscono ad attività relative alla fase che precede la conclusione del contratto, mentre sono da considerarsi *recurring* le commissioni di gestione.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo allegato. Da tale conteggio risulta un rimborso di €. 2.278,18= a titolo di interessi corrispettivi (al TAN contrattuale del 4,50%) nonché un rimborso di €. 840,26= a titolo di commissioni di gestione.

Le parti hanno, altresì, prodotto copia della quietanza finale in data coerente con il conteggio estintivo prodotto. È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 1° dicembre 2015.

Sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF risultano quindi, alla luce di quanto esposto, dovute le seguenti somme:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,30%
		Quota di rimborso <i>pro rata temporis</i>	60,00%

  

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria				525,00	Upfront	38,30%	201,06		201,06
Commissioni di attivazione				710,62	Upfront	38,30%	272,15		272,15
Commissioni di gestione				1.482,59	Recurring	60,00%	889,55	840,26	49,29
Commissioni rete esterna				2.200,20	Upfront	38,30%	842,62		842,62
Rimborsi successivi								557,89	-557,89
				<b>Totale</b>					<b>807,24</b>

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente, in quanto quest'ultima ha quantificato la propria domanda secondo il criterio *pro rata temporis*. È invece, da respingersi la domanda volta ad ottenere il rimborso degli interessi fin dalla data dell'estinzione anticipata, dovendo essi essere corrisposti dal reclamo fino al saldo.

È altresì da non prendere in considerazione la domanda volta ad ottenere la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o, comunque, in eccedenza, formulata in sede di reclamo ma non riproposta con il ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 807,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA